

**OGGETTO: Decreto costituzione GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) per l'inclusione ai sensi del D. Lgs n. 66/2017 e correttivo D.lgs. n. 96/2019**

**- A.S. 2021/2022**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2);

Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

Visto il D. P. R. n. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Viste le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 n. 4274;

Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica";

Considerata la Direttiva ministeriale e la circolare del 6 marzo 2013;

Vista la Legge n. 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il D. Lgs. 13 aprile 2017 n.66, Decreto attuativo L. 107/2015;

Visto il D. Lgs n. 96/2019 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Considerata la sentenza del TAR del Lazio n. 9795 del 14/9/2021 che ha annullato il Decreto Interministeriale n. 182 del 2020, concernente l'adozione del modello nazionale di Piano Educativo Individualizzato e le correlate Linee guida, nonché le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità;

Considerata la Nota Ministeriale n. 2044 del 17 settembre 2021, contenente le indicazioni operative per la redazione del PEI 2021/22;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

Presso l'IIS "Ruggero di Lauria" è costituito il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) per ciascun alunno con disabilità. Il GLO definisce il PEI, verifica il processo d'inclusione, propone la quantificazione delle ore di sostegno e altre misure di sostegno, sulla base del Profilo di Funzionamento.

**Art. 2** Il GLO è composto dai docenti contitolari della classe. Partecipano, inoltre,

- i genitori dell'alunno/a con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- un rappresentante dell'UVM dell'ASL di residenza dell'alunno/a o dell'Asl nel cui distretto si trova la scuola, appositamente designato dal Direttore sanitario della stessa;
- specifiche figure professionali interne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe o con l'alunno (docente referente per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI);
- specifiche figure professionali esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe o con l'alunno (assistente all'autonomia e alla comunicazione, educatore, ecc.);
- gli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica
- i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.

### **Art. 3**

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico e/o da un suo vicario delegato.

### **Art. 4**

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

## **Art. 5**

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- elabora e approva il Piano Educativo Individualizzato, che ha durata annuale. Il PEI tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. Il PEI è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia e definisce le indicazioni relative al raccordo con il Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente nonché le ore di sostegno.
- verifica periodicamente, nel corso dell'anno scolastico, il PEI al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.
- propone la quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (tenuto conto del Profilo di Funzionamento).
- elabora il PEI provvisorio per alunni/e certificati/e nel corso dell'anno scolastico entro giugno.

## **Art. 6**

Il GLO si riunisce:

- entro il 31 ottobre, salvo particolari esigenze opportunamente documentate, per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo;
- entro la metà del mese di marzo per verificare l'attuazione del PEI ed annotare le eventuali revisioni e integrazioni;
- entro la prima settimana del mese di giugno per la verifica finale del PEI e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo da comunicare al GLI.

Il GLO può riunirsi ogni volta che se ne riscontri la necessità e/o l'opportunità.

**Art. 7**

Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante individuato tra i componenti del GLO.

**Art. 8**

Per quanto non espressamente indicato e/o disciplinato nel presente Decreto si rimanda alla normativa di settore.

Il Presente atto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti del Gruppo di Lavoro.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof. Nicola PONGITORE**

Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993